

Legge 21 dicembre 1950, n. 1018

Modificazioni al testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato<sup>1</sup>  
(Pubblicata nella G.U. 30 dicembre 1950, n. 298)

1. I ruoli organici del personale della Magistratura del Consiglio di Stato sono stabiliti con la tabella A allegata alla presente legge.

2. I magistrati del Consiglio di Stato ai quali con il loro consenso, siano affidati incarichi di carattere continuativo che non consentano il regolare esercizio delle funzioni di istituto, possono essere collocati fuori ruolo con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Presidenza del Consiglio di Stato.

Non possono essere collocati fuori ruolo i magistrati che non abbiano effettivamente esercitate inizialmente almeno per un triennio le funzioni di istituto.

La posizione di fuori ruolo non può avere la durata superiore a tre anni consecutivi. Non è consentito il ricollocamento fuori ruolo se non sia decorso almeno un anno di effettivo servizio al Consiglio di Stato dalla cessazione del precedente incarico.

Il numero dei magistrati del Consiglio di Stato che possono essere collocati fuori ruolo ai sensi del R.D.L. 15 ottobre 1925, n. 1791 già previsto in 18 unità dal R.D. 5 maggio 1948, n. 642, è ridotto a 12.

Oltreché nei casi previsti da altre leggi, sono considerati, di diritto, collocati fuori ruolo i magistrati nominati Ministri Sottosegretari di Stato o Alti Commissari. Ad essi non si applicano le disposizioni dei precedenti commi.

Si osservano del resto, in quanto applicabili, le disposizioni del R.D. 30 dicembre 1923, n. 2958 e successive modificazioni. È abrogato l'ultimo comma dell'art. 1 del citato decreto 30 dicembre 1923, n. 2958, modificato dall'art. 17 del R.D.L. 10 gennaio 1926, n. 46.

3. La riduzione di cui al quarto comma del precedente art. 2 si renderà operativa quando i magistrati attualmente fuori ruolo in eccedenza al numero di 12 unità verranno a cessare da detta posizione.

I magistrati attualmente fuori ruolo possono essere conservati in tale posizione anche se non abbiano prestato il periodo iniziale di servizio richiesto dal secondo comma dell'art. 2. Nei loro confronti il triennio previsto nel terzo comma dello stesso art. 2 decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per i primi referendari e per i referendari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il periodo previsto dall'art. 4 del testo unico della legge sul Consiglio di Stato, sostituito dall'art. 4 del R.D.L. 5 febbraio 1939, n. 478, è ridotto a tre anni.

I posti di consiglieri disponibili alla data di entrata in vigore della presente legge o che si rendano successivamente vacanti sono riservati, nel numero necessario per le nomine da conferire ai predetti primi referendari e referendari al compimento del periodo stabilito dal precedente comma.

5. <sup>2</sup>

6. <sup>3</sup>

Presidente della Repubblica e per il ricorso principale o la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è istituita una tassa fissa di lire 3000<sup>4</sup>.

---

<sup>1</sup> L'art. 6 del presente provvedimento è anche riportato, per coordinamento, in nota all'art. 40, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

<sup>2</sup> Ha modificato l'art. 45, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

<sup>3</sup> Modifica l'art. 40, R.D. 26 giugno 1924, n. 1054

<sup>4</sup> Importo così modificato dall'art. 4, L. 25 aprile 1957, n. 283. Successivamente la tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica è stata soppressa dall'art. 57, L. 21 novembre 2000, n. 342

La tassa è introitata dall'Ufficio del registro unitamente alle tasse di bollo dovute in modo virtuale per gli atti predetti a norma delle disposizioni di cui al R.D. 30 dicembre 1923, numero 3268, e successive modificazioni.

Il deposito per il ricorso per revocazione di decisioni del Consiglio di Stato, previsto dall'art. 84 del Regolamento 17 agosto 1907, n. 642, è elevato a lire 6000<sup>5</sup>.

Le disposizioni di questo articolo entrano in vigore il sessantesimo giorno dalla data della pubblicazione della presente legge]<sup>6</sup>.

8. Agli effetti dell'art. 81 della Costituzione, alle maggiori spese necessarie per l'attuazione della presente legge si provvede con le entrate derivanti dall'applicazione del precedente art. 7.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le necessarie variazioni di bilancio.

9. Della pubblicazione delle decisioni del Consiglio di Stato è data comunicazione agli avvocati delle parti con biglietto di segreteria in carta non bollata. Il biglietto è consegnato dal segretario della Sezione al destinatario o è rimesso per posta in piego raccomandato, oppure a mezzo di ufficiale giudiziario.

10. Nelle discussioni delle domande incidentali di sospensione sono uditi in Camera di consiglio gli avvocati delle parti che ne abbiano fatta richiesta.

La richiesta può essere fatta anche nella domanda di sospensione.

#### TABELLA A <sup>7</sup>

Posti in organico

Presidente

1

Presidenti di Sezione<sup>8</sup>

12

Consiglieri<sup>9</sup>

60

Primi referendari

7

Referendari

7

Totale

87

---

<sup>5</sup> La tassa sui ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica è stata soppressa dall'art. 57, L. 21 novembre 2000, n. 342

<sup>6</sup> Articolo abrogato dall'art. 298, D.Lgs. 30 maggio 2002, n. 113, e dall'art. 298, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, con la decorrenza indicata nell'art. 302 dello stesso decreto

<sup>7</sup> L'art. 12, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 ha portato in aumento, rispetto alle dotazioni organiche indicate nella presente tabella, 10 posti di Presidenti di Sezione e 14 posti di Consigliere. Vedi, ora, la tabella A allegata alla L. 27 aprile 1982, n. 186

<sup>8</sup> L'art. 12, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 ha portato in aumento, rispetto alle dotazioni organiche indicate nella presente tabella, 10 posti di Presidenti di Sezione e 14 posti di Consigliere. Vedi, ora, la tabella A allegata alla L. 27 aprile 1982, n. 186.

<sup>9</sup> L'art. 12, L. 6 dicembre 1971, n. 1034 ha portato in aumento, rispetto alle dotazioni organiche indicate nella presente tabella, 10 posti di Presidenti di Sezione e 14 posti di Consigliere. Vedi, ora, la tabella A allegata alla L. 27 aprile 1982, n. 186.